

PENALE TRIBUTARIO

Reato di omessa versamento Iva: irrilevanti le condizioni di salute e la morte del socio

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il reato di **omesso versamento Iva** è un **reato a dolo generico**, e risulta quindi integrato dalla **consapevole scelta di omettere i versamenti** dovuti: sotto il **profilo soggettivo**, invece, non assume rilievo la circostanza che **l'amministratore** si sia trovato in un momento **difficoltà economica**, pur se legato alle **sue condizioni di salute** e alla **morte del socio**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 29576**, depositata ieri, **28 luglio**.

Il **caso** riguarda il **legale rappresentante di una società**, ritenuto responsabile del **reato di omesso versamento Iva**.

L'imputato promuoveva **ricorso per Cassazione**, evidenziando **l'insussistenza del dolo**, dimostrato dalle **condizioni di difficoltà** in cui lo stesso era venuto a trovarsi a seguito della **morte del socio** e dei **suoi problemi di salute**, nonché della **sopravvenuta interruzione dell'erogazione del credito** da parte delle **banche**.

Il **mancato pagamento** doveva dunque essere ricondotto, secondo la tesi difensiva, ad un'**impossibilità** ad adempiere per **fatti contingenti ed imprevedibili a lui non imputabili**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, ha **rigettato il ricorso**, richiamando i principi già elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità** in forza dei quali deve ritenersi ormai noto che il **reato di omesso versamento dell'Iva** e delle ritenute fiscali è integrato dalla **consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti**, trattandosi di un **reato a dolo generico**.

È pertanto irrilevante la circostanza che il soggetto attraversi una **fase di criticità** e destini, pertanto, le **risorse finanziarie a debiti ritenuti più urgenti** da saldare.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione in esame, ha poi escluso anche la possibilità di invocare il **concetto di forza maggiore**.

Una “**causa di forza maggiore**” è infatti individuabile esclusivamente nel caso in cui si verifichi un **fatto imprevisto e imprevedibile**, che **esula del tutto dalla condotta dell'agente**, non potendo essere in alcun modo **ricondotto** ad una sua **azione** od **omissione**.

Anche nel caso di **omesso versamento delle imposte**, pertanto, trova applicazione il concetto di forza maggiore soltanto nel caso in cui **l'inadempimento può essere attribuito a fatti non imputabili all'imprenditore**, che **non ha potuto porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà**.

Vieppiù, nel caso in esame, **l'omessa redazione dei bilanci** non ha consentito nemmeno di **individuare i motivi** per i quali non era stato possibile **accantonare le somme incassate** a titolo **Iva** dai clienti.

Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto **inammissibile** da parte della Corte di Cassazione.